

## IMU 2015

La Legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha stabilito che dal 2014 l'**IMU sulla prima casa non è più dovuta** ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di € 200,00, mentre non è più applicabile la detrazione di € 50,00 per i figli residenti fino a 26 anni.

Sono inoltre **esenti** dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero,
- f) l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
- g) i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i) i terreni agricoli.

### **VERSAMENTI**

- Entro il **16 giugno** dovrà essere effettuato il versamento dell'acconto.
- Entro il **16 dicembre** dovrà essere effettuato il versamento del saldo.

### **ALIQUOTE:**

**Per l'anno 2015 è stata approvata l'aliquota del 9,5 per mille.**

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

Aree fabbricabili: 3916

Atri fabbricati: 3918

Fabbricati gruppo catastale D: 3930 quota Comune – 3925 quota Stato

Codice Ente per il Comune di Vobbia: M105